

UNIVERSITÀ DI PISA

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Rosario Di Bartolo



Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti di Sistema
Ai Direttori di Centro di Ateneo
Ai Presidenti di Scuola
Ai Responsabili amministrativi di
Dipartimento e di Centro
Ai Coordinatori organizzativi di
Sistema
Ai Responsabili dei Poli Bibliotecari
Ai Responsabili di Unità presso
Dipartimenti, Centri e Sistemi
Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Responsabili degli Uffici di Staff
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili di Unità presso le
Direzioni
A tutto il personale docente, e
tecnico amministrativo e
bibliotecario

e, p.c. Alle OO.SS.
Alle R.S.U.

Oggetto: Lavoratori fragili COVID-19 – misure di tutela

Carissime/i,
come noto il D.L. n° 24 del 24 marzo 2022 non ha prorogato, oltre il 31 marzo, la misura dell'accesso semplificato al lavoro agile per i lavoratori fragili del settore pubblico, in controtendenza con quanto, invece, si è verificato con i lavoratori del settore privato.

Sia il suddetto decreto-legge, sia le Linee Guida in materia di lavoro agile della Funzione Pubblica, rendono non più operabile l'automatismo conosciuto tra il riconoscimento di una condizione di fragilità e il lavoro agile. Gli stessi criteri per la identificazione della fragilità hanno visto nel tempo una continua evoluzione, anche in ragione delle contingenti condizioni epidemiologiche e della progressiva copertura vaccinale di popolazione che, da ultimo, sono state cristallizzate con un decreto congiunto del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Pubblica Amministrazione (Decreto applicativo, art.17 comma 2 DL 221/2021, del 3 febbraio 2022).

È invece stato prorogato il termine di vigenza dell'art. 83 del DL n. 34 /20 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che permette a datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la "sorveglianza sanitaria eccezionale" dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Salvo quanto sopra considerato, per scelta autonoma, questo Ateneo ha deciso di farsi carico, nei limiti imposti dalla legge, di trovare tutte le soluzioni percorribili per garantire la massima attenzione alla tutela dei colleghi che, per motivi di salute, possono essere a maggior rischio di complicanze severe dell'infezione, nell'immediato periodo a seguire della fine dello stato emergenziale, fino almeno al 30 giugno pv.

Conseguentemente, per tutti coloro che hanno beneficiato delle misure di lavoro agile fino al 31 marzo e per coloro che ne faranno richiesta in successiva data, verificata la sussistenza dei criteri di ammissibilità alla condizione di fragilità, come definita dal Decreto interministeriale del 03/02/2022, sarà possibile lavorare in modalità a distanza, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il servizio del Medico Competente di Ateneo si occuperà della verifica della sussistenza dei criteri di fragilità. Laddove non sussistano i criteri per la fragilità o non esistano le condizioni di compatibilità di prestazione per il lavoro a distanza, il Servizio del Medico Competente in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, verificherà l'opportunità di eventuali misure di prevenzione aggiuntive, per le attività lavorative in presenza.

Nelle more della valutazione sopra richiamata da parte della struttura del Medico Competente, il personale che ha già beneficiato del lavoro agile per condizioni di fragilità, così come coloro che presenteranno o hanno pendente una istanza di riconoscimento delle condizioni di fragilità, potranno erogare la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il servizio del Medico Competente per dare seguito a questo incarico potrà essere contattato attraverso specifico canale di comunicazione e-mail: sorveglianzaeccezionale@unipi.it , riportando nell'oggetto "Sorveglianza eccezionale".

Infine, si riportano, in allegato, l'elenco delle condizioni cliniche ammesse per il riconoscimento della fragilità.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Rosario Di Bartolo*

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Allegato

Indicazioni sulle condizioni cliniche ammesse per il riconoscimento della fragilità, secondo il DM 4.2.2022:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- attesa di trapianto d'organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

- età >60 anni;
- condizioni di cui all'Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021, ovvero:
 - Malattie respiratorie:
 - Fibrosi polmonare idiopatica;
 - Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.

- Malattie cardiocircolatorie:
 - Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA);
 - Pazienti post-shock cardiogeno.
- Malattie neurologiche:
 - Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;
 - Sclerosi multipla;
 - Distrofia muscolare;
 - Paralisi cerebrali infantili;
 - Miastenia gravis;
 - Patologie neurologiche disimmuni.
- Diabete / altre endocrinopatie severe:
 - Diabete di tipo 1;
 - Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze;
 - Morbo di Addison;
 - Panipopituitarismo.
- Malattie epatiche:
 - Cirrosi epatica.
- Malattie cerebrovascolari:
 - Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva;
 - Stroke nel 2020-21;
 - Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3 .
- Emoglobinopatie:
 - Talassemia major;
 - Anemia a cellule falciformi;
 - Altre anemie gravi.
- Altro:
 - Fibrosi cistica;
 - Sindrome di Down
 - Grave obesità (BMI >35)
- Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)
 - Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3